

Omnium in mentem di Benedetto XVI richiederebbe di rivedere e verificare quanto viene affermato nel testo circa la configurazione a Cristo Capo derivante dal sacramento dell'Ordine, nella misura in cui questa venga riferita indistintamente non solo ai vescovi e ai presbiteri, ma anche ai diaconi. Infine occorrerebbe approfondire come l'affermata autonomia teologica e sacramentale del diaconato indotta dalla «nuova» simmetria proposta dagli Autori possa comporsi con la plurisecolare scomparsa del diaconato dal panorama ecclesiale e con la stessa natura ministeriale del sacerdozio dei presbiteri e dei vescovi.

RENATO CORONELLI

DIRITTO ECCLESIASTICO

S. FERRARI (ed.), *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, Il Mulino, Bologna 2008, pp. 226.

Come si dovrà affrontare il caso in cui una ragazza di religione mussulmana si rifiuti di andare a lezione di ginnastica con ragazzi maschi della propria classe? In che modo entrare in dialogo con chi considera la poligamia un diritto pertinente alla propria religione? Come declinare una società che tenga conto della diversità senza abbandonare l'universale? Il volume curato da Silvio Ferrari difficilmente potrà essere disatteso dagli studiosi di diritto costituzionale e di diritto ecclesiastico che, assieme, intendano offrire un contributo ai governi occidentali nella sfida che oggi maggiormente li vede coinvolti: la *governance* della diversità. Qualsiasi strategia verrà utilizzata, infatti, non potrà prescindere da un'adeguata conoscenza della materia da governare. Oggetto, dunque, di questo lavoro è lo studio comparato di sistemi giuridici religiosi, ossia di quegli ordinamenti c.d. sacri, promanati da una comunità religiosa e caratterizzati da una dimensione soteriologica. L'intenzione che muove questo lavoro è finalizzata «allo scopo di individuare analogie e differenze» (37) tra essi per fornire le conoscenze e le metodologie richieste per un rinnovato rapporto tra religione, diritto e politica. Il curatore, infatti, nel suo terzo capitolo, non esita ad affermare che «per governare questi conflitti esistono due strade: negare ogni legittimità a questi riferimenti (a Dio, alle leggi dell'universo, alla vita eterna) nello spazio pubblico oppure accettarne la presenza cercando di organizzare la società in modo che ne sappia sopportare il peso. La prima strada è quella del passato, la seconda

sembra essere quella del nostro futuro» (56). Dopo essere entrati in *medias res*, nel vivo del libro, diamo ora una descrizione della struttura del volume. Esso è composto da sei capitoli: i primi tre, scritti dallo stesso Ferrari, indicano le ragioni che spingono verso l'opportunità di uno studio comparato del diritto religioso; i rimanenti, scritti da diversi collaboratori, ciascuno dei quali stimato studioso nel proprio ambito, trattano ciascuno una religione: il capitolo IV, D. FRANCAVILLA, *Il diritto indù*; il capitolo V, A. MORDECHAI-RABELLO, *Il diritto ebraico*; il VI, R. ALUFFI BECK-PECCOZ, *Il diritto islamico*. Ognuno degli ultimi tre capitoli è articolato in modo tale da fornire un'adeguata conoscenza del diritto in questione attraverso una breve introduzione ad esso, allo studio delle fonti e della loro gerarchia, alla loro evoluzione storica, alle organizzazioni istituzionali che attualmente sono preposte alla applicazione ed interpretazione del diritto, per poi concludersi con l'esame particolare dell'istituto matrimoniale così come affrontato e trattato dalle diverse religioni. Prima di mostrare brevemente le potenzialità che si dischiudono da questo approccio comparativo, occorrerà mettere in luce come il presupposto dell'intero lavoro sia il collocamento di questi sistemi giuridici nel campo delle concezioni giusnaturalistiche del diritto: per queste, infatti, il diritto rispecchia una legge che precede l'uomo e a cui l'uomo deve attenersi. Correttamente, l'autore distingue tra «concezioni giusnaturalistiche a base secolare, fondate sull'uso della ragione e della coscienza e concezioni trascendenti in cui il fondamento ultimo della norma non sta nella ragione né nella coscienza, bensì in una realtà esterna all'uomo» (39). Ciò sembra scalzare in partenza, quindi, una certa concezione del diritto che, definendolo a partire dalle

mere procedure che debbono essere seguite per produrre norme valide, a prescindere dal contenuto delle norme – «che possono essere giuste o ingiuste, ma restano nondimeno giuridiche» (38) –, appare non offrirsi come adeguata per la costruzione di una società plurale, poiché, in radice, refrattaria ad un dialogo con questi universi religiosi e culturali. Quanto sia proficuo, invece, un dialogo del genere si nota lasciandosi istruire dalla lettura del libro. Ci si accorgerà che, prima di progettare un modello ideal-tipico di integrazione, occorrerà, anzitutto, accorgersi di chi l'altro sia e di che significato abbia per l'altro un certo tipo di azione, di simbolo, di ritualità. Si potrà, quindi, apprezzare come il diritto indù sia ancorato ad un concetto di ordine cosmico (*rta*) che si manifesta nell'alternanza del giorno e della notte, negli elementi costanti del manifestarsi del mondo e nell'intrinseco rapporto tra macrocosmo e microcosmo; e si coglierà come il *dharma*, che abbraccia tutti i doveri che l'uomo deve osservare per avere un comportamento corretto, è finalizzato a produrre effetti sovrasensibili utili al mantenimento di quell'ordine. Si potrà apprezzare come la *halacá*, dalla radice «andare», si propone di insegnare all'uomo come comportarsi nei vari frangenti della vita, tenendo conto del fatto che, nel sistema giuridico ebraico, non vi è differenza sostanziale fra norme che riguardano i rapporti tra l'uomo e Dio e quelle che riguardano i rapporti tra l'uomo e il prossimo; sebbene, specialmente negli ultimi due secoli, a partire dalla rivoluzione francese, si è chiamato «diritto ebraico» quella parte di *halacá* che corrisponde alle materie comunemente considerate giuridiche nel mondo occidentale. Si comprenderebbe, inoltre, come il sistema giuridico mussulmano deriva dalla risultante tra la *šarīca*, la legge al di fuori della storia, rivelata, immutabile, definitiva, eterna perchè

sacra e avente Dio come legislatore, e il *fiqh* vale a dire la dimensione umana della comprensione e della conoscenza del diritto, quella scienza giuridica che descrive e dichiara la *šarīca* e di cui è possibile ricercare le origini e tracciare un'evoluzione storica. Soltanto dopo aver preso in considerazione queste nozioni introduttive dei diritti religiosi si potrà cogliere la minuziosità dei singoli precetti d'ogni religione e discernere il tipo di normatività che vincola ogni loro credente a prescindere dal luogo in cui si trovi. Questi accenni iniziali sono già sufficienti per stuzzicare l'appetito di futuri lettori, ma, più di ogni altra cosa, intendono far comprendere l'urgenza di uno studio di questo tipo: nel contesto multiculturale europeo nel quale viviamo, i diversi governi saranno in grado di proporre un adeguato paradigma di laicità solo dopo aver intrapreso una conoscenza dell'altro di questo tenore. Compito del teologo sarà di aiutare il giurista a discernere il dato umano da quello culturale-religioso, tenendo in considerazione l'affermazione fatta propria da Papa Benedetto XVI nel Suo discorso a Regensburg: «Non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio».

LUIGI MISTÒ

STORIA DELLA CHIESA

GIOVANNI SALE, *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, con un saggio introduttivo di E. FATTORINI (= "I libri della Civiltà Cattolica"), Milano, Jaca Book, 2009, pp. 304.

La recente dichiarazione del grado di eroicità delle virtù di Pio XII ha scatenato ulteriori nuove polemiche sulla figura di questo Papa e sui suoi presunti «silenzi», specialmente di fronte alla questione ebraica nella seconda guerra mondiale. Il dibattito storico e storiografico che è seguito, spogliato dalla superficialità talvolta faziosa di molte espressioni della pubblica opinione, tocca vasti campi di indagine, che saranno certo più estesi e approfonditi all'apertura dei fondi dell'Archivio Segreto Vaticano riguardanti il pontificato pacelliano. Ci permettiamo però di richiamare l'impressione che il pur molto materiale documentario già disponibile sia in realtà non adeguatamente utilizzato; e, ugualmente, alcuni ambiti di ricerca possano essere già ora maggiormente valorizzati. Un esempio di percorso in questo senso è rappresentato dall'interesse per la relazione tra Santa Sede (e in generale mondo cattolico) e la questione ebraica nel periodo imminente lo scoppio della seconda guerra mondiale; in particolare la promulgazione e l'applicazione delle famigerate leggi razziali fasciste.

Risulta quindi raccomandabile l'approfondimento di tematiche importanti quali l'antisemitismo e l'antigiudaismo nella riflessione e nella prassi della Chiesa Cattolica, in diverse direzioni. L'individuazione di linee di pensiero e di condotta, in generale e nel frangente circoscritto delle leggi razziali, a livello teologico, canonistico, diplomatico, diventa particolarmente interessante e nuovo; illuminante altresì, se si cerca di delineare, attraverso fondi